

(N. 816)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

e col **Ministro *ad interim* della Marina mercantile**

(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1950

Onoranze ai Caduti della guerra 1940-45.

ONOREVOLI SENATORI. — Per la sistemazione a cura dello Stato delle Salme dei caduti nella guerra 1940-45 in appositi cimiteri, ossari o sacrari, in mancanza di apposite disposizioni legislative, si è fatto finora ricorso a quelle contenute nella legge 12 giugno 1931, n. 877, e nel decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, che si riferiscono ai caduti della guerra 1915-18.

Il primo dei cennati provvedimenti stabili che, per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della guerra 1915-18, le loro salme dovevano essere conservate in perpetuo nei cimiteri e negli ossari, e che al definitivo assetto delle tombe e ai relativi servizi doveva provvedere un Commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la guerra.

Il Commissario doveva esercitare le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la guerra ed essere assistito da una Commissione consultiva.

Altre norme stabilivano che i sepolcreti di guerra definitivamente sistemati dovevano essere dati in consegna ai Comuni nel cui territorio sarebbero venuti a trovarsi, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo, salva la corresponsione - a richiesta - di un contributo per le relative spese, e altre ancora regolavano la procedura da seguire per la compilazione dei progetti tecnici delle opere da effettuarsi nei cimiteri di guerra nonché per la stipulazione dei contratti per lavori e forniture e per la gestione dei fondi.

Con il decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, venne soppressa la Commissione consultiva ed il Commissario per le onoranze ai Caduti assunse la denominazione di Commissario generale straordinario, passando alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Venne, inoltre, precisato che il Commissario generale doveva provvedere, in particolare:

1° al rapido completamento delle opere in Italia e all'Estero;

2° alla custodia e manutenzione delle opere, fino alla loro consegna ai Comuni;

3° a prendere accordi, anche direttamente, con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei caduti ex nemici ed alleati in Italia e dei Caduti italiani

tumulati all'estero. Per le spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero venne data facoltà al Commissario generale di derogare alle norme di legge in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

I poteri spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cimiteri di guerra vennero, peraltro, devoluti con decreto legislativo 28 settembre 1945, n. 646, al Ministero per l'assistenza post-bellica; ma successivamente, soppresso detto Ministero, vennero trasferiti, con decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della difesa.

L'unito disegno di legge, predisposto per colmare la lacuna legislativa esistente in materia di sistemazione delle salme dei Caduti nella seconda guerra mondiale, si ispira ai due ricordati provvedimenti, le cui singole disposizioni vengono, peraltro, opportunamente adattate alle nuove esigenze. Invero, avendo il recente conflitto fatto risorgere il problema della sistemazione delle salme dei Caduti in maniera più complessa, sarebbe stata insufficiente una pura e semplice estensione delle vecchie norme.

In particolare:

L'articolo 1, come logico completamente dell'accennato trasferimento al Ministero della difesa della competenza in materia di cimiteri di guerra, stabilisce che il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa. I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per la legge 12 giugno 1931, n. 877, e per il decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, sono devoluti al Ministro per la difesa.

Gli articoli 2 e 3 trattano della competenza del Commissario generale e gli affidano, in aggiunta alle attribuzioni previste dalla legge n. 877 e dal decreto-legge n. 752, il compito di provvedere alla raccolta, sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940, data della dichiarazione di

guerra, al 15 aprile 1946, data della cessazione dello stato di guerra; purchè, per i militarizzati, sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti caduti nella lotta di liberazione;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;

f) dei militari delle Nazioni Unite deceduti in Italia (limitatamente alla sistemazione provvisoria), ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati, e ferme restando per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei predetti militari, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 429 (modificato con decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354), che ha attribuito il servizio relativo all'impianto dei cimiteri in parola al Ministero ei lavori pubblici;

g) dei militari dell'Esercito tedesco deceduti in Italia, nei limiti delle Convenzioni internazionali e dei trattati di pace.

Spetta, inoltre, al Commissario generale provvedere alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonchè dei cimiteri militari italiani all'estero.

Come già previsto nella legge n. 877, viene data facoltà al Commissario generale di abolire i cimiteri di guerra che per la loro ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi non offrano possibilità di uno stabile assetto, e viene stabilito che i resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi saranno raccolti e conservati in cimiteri vicini o in appositi sacrari.

Allo scopo di evitare un maggiore aggravio per l'Erario e di lasciare alle famiglie dei caduti la più ampia libertà di sistemare le salme dei loro cari, l'articolo 4 stabilisce (primo comma) che alle sistemazioni previste dalle lettere a), b), c), d), ed e), di cui sopra, il Com-

missario generale provvede se ed in quanto non vi abbiano provveduto i congiunti. Il secondo comma dello stesso articolo 4 soggiunge, peraltro, che le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non potranno più essere concesse ai congiunti, e ciò in quanto è necessario evitare che le salme possano continuare a subire spostamenti anche dopo l'impianto di appositi sepolcreti, ossari o sacrari.

Sempre allo scopo di evitare eccessivi aggravii per l'erario il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4, nel trattare della sistemazione delle salme nei territori esteri, stabiliscono che tale sistemazione sarà di massima affidata ad organizzazioni o enti del luogo e che solo eccezionalmente potranno essere inviate, previe intese col Ministero del tesoro, missioni all'estero.

Per rendere più agevole e spedita la sistemazione delle salme nel territorio nazionale, si è pensato di poter affidare il compito anche ai Comuni, rimborsandoli delle relative spese. In tal senso dispone l'articolo 5. del disegno di legge.

Riproducendo sostanzialmente una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 752, motivata dalla necessità di evitare interferenze, l'articolo 6 stabilisce che i provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze diplomatiche italiane.

Su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato aggiunto che nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra dovrà essere preventivamente sentito il predetto Ministero, qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° luglio 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

Come più sopra accennato, nella legge n. 877 venne previsto che i sepolcreti di guerra definitivamente sistemati dovessero essere dati in consegna ai Comuni nel cui territorio sarebbero venuti a trovarsi, con l'obbligo di custodirli e mantenerli in perpetuo, salva la corresponsione - a richiesta - di un contributo per le relative spese.

L'articolo 7 dell'attuale disegno di legge riproduce sostanzialmente la norma, precisando che i sepolcreti stessi fanno parte con le loro dipendenze del patrimonio dello Stato e sono iscritti negli inventari tenuti dalla Amministrazione finanziaria. Soggetti all'obbligo dell'iscrizione sono anche dichiarati i diritti di uso costituiti a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

L'ultimo comma dell'articolo 7 riproduce, formulandola con maggiore precisione, una norma contenuta nella legge n. 877, tendente ad esentare dai normali turni di esumazione le salme dei Caduti in guerra sepolte nei cimiteri civili, essendo fatto obbligo ai Comuni di conservare tali salme fino a quando non saranno sistemate in appositi ossari o sacrari.

Gli articoli 8, 9 e 10 riproducono le norme contenute nei più volte citati provvedimenti legislativi in materia di contratti e di gestioni di fondi.

L'articolo 11, che è l'ultimo, fa rinvio, per tutto quanto non richiamato espressamente negli articoli precedenti, alle disposizioni di

legge e di regolamento concernenti i cimiteri comuni.

Si ritiene, infine, opportuno far presente che non è sembrato utile ripristinare la Commissione consultiva, istituita con la legge n. 877 e soppressa con il decreto-legge n. 752, in quanto è stata rilevata la nessuna convenienza di complicare l'espletamento dei compiti del Commissario con vincoli di scarsa utilità pratica e con spese che avrebbero inciso sul già modesto stanziamento. Ovviamente nulla esclude che lo stesso Commissario, o il Ministro, ove ne ravvisino la necessità, possano, di volta in volta, convocare i rappresentanti di enti interessati alla tutela delle salme per averne pareri su determinati problemi.

Il provvedimento non arreca al bilancio nuove o maggiori spese, essendo diretto a dare una migliore e precisa disciplina ad un servizio che viene già da tempo espletato e per il quale, in occasione dell'esercizio finanziario in corso, come di quelli precedenti, sono state stanziare in apposito capitolo (270) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero i fondi occorrenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Commissario generale per le Onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132 in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877 esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio, 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

Art. 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati, sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rapresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

Art. 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonchè di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 429, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

c) alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia durante la guerra 1940-45, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

È in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrono la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri vicini o in appositi sacrali costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b) c), d) ed e) dell'articolo 2 si farà luogo se ed in quanto non vi abbiano provveduto i congiunti.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 2 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli Affari Esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della Pubblica Istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

Art. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'articolo 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonchè quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

Art. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle

norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.